



Delibera n. 37/2021
02 Marzo 2021
Allegato Q al Verbale n. 01/2021

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi Milano Bicocca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Deliberazione n. 50 Adunanza del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale si evidenzia che "*una autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche*";



VISTO lo schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi Milano Bicocca;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che ha lo scopo di avviare percorsi di collaborazione finalizzati allo svolgimento di ricerche di comune interesse, attività didattica e divulgazione scientifica, di partecipare a bandi nazionali, europei e internazionali per il sostegno della ricerca, di promuovere stage, tirocini, tesi di laurea, dottorati di ricerca e Master;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi Milano Bicocca, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 15/03/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15/03/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO QUADRO

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca, Prof. Salvatore Torrisi, giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 5291/2019 vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.2020, (di seguito denominata "Università");

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, con sede in Roma, alla Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale 06838821004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, CF DGLCRL57A25D530Q

Premesso che

- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato "INGV") ha come obiettivo primario la comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati. In particolare, le attività dell'Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:

1. Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali;
2. Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche amministrazioni e l'Industria;
3. Attività comprendenti la formazione, la divulgazione, il trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il public engagement;

- INGV ha sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale, tra le quali la

Sezione di Milano;

- l'UNIVERSITÀ, già sede primaria della ricerca scientifica e della formazione, è da tempo impegnata in progetti di ricerca su tematiche inerenti le geoscienze;

- l'UNIVERSITÀ vanta esperienza e conoscenza nel campo della geologia applicata, con particolare riferimento ai fenomeni gravitativi;

Considerato che

- è interesse dell'UNIVERSITA' e di INGV cooperare al fine di svolgere ricerche, attività didattica e divulgazione scientifica, partecipare a bandi nazionali, europei e internazionali per il sostegno alla ricerca scientifica, promuovere stage, tirocini, tesi di laurea, dottorati di ricerca e Master nei settori di comune interesse;

- INGV e l'UNIVERSITA' intendono in particolare, in conformità alla vigente normativa applicabile, e secondo i rispettivi regolamenti:

- condividere le competenze del proprio personale per la didattica dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master;

- favorire lo svolgimento di attività formative, conferenze e seminari;

- collaborare a ricerche di comune interesse;

- condividere l'utilizzo di risorse strumentali e strutturali per lo svolgimento delle attività di comune interesse a condizioni da stabilire in specifiche Convenzioni Operative;

- partecipare a bandi nazionali, europei e internazionali per il sostegno della ricerca.

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Considerato che

sussistono le condizioni affinché l'UNIVERSITA' e INGV possano concludere accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, in accordo con quanto definito nella Deliberazione n. 50/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale si evidenzia che "una autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche previa la sussistenza delle seguenti condizioni:

- siano coinvolte solo entità pubbliche;
- la cooperazione debba essere finalizzata ad assicurare la realizzazione congiunta di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale con una effettiva condivisione di compiti pubblici e responsabilità, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- tale cooperazione non debba comportare movimenti finanziari, a parte quelli corrispondenti ai costi effettivi delle prestazioni, essendo esclusa la remunerazione di un eventuale profitto;
- vi sia il perseguimento di interessi esclusivamente pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

L'UNIVERSITA' e l'INGV si impegnano, in una logica di partenariato e convergenza delle finalità istituzionali, a collaborare per svolgere ricerche di comune interesse, attività didattica e divulgazione scientifica, a partecipare a bandi nazionali, europei e internazionali per il sostegno della ricerca, promuovere stage, tirocini, tesi di laurea, dottorati di ricerca e Master.

La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti ambiti:

- sismologia applicata
- microzonazione sismica
- studio di fenomeni sismoindotti (e.g., liquefazioni e frane)
- vulcanotettonica.

Tale cooperazione sarà attuata mediante la stipula di specifiche Convenzioni Operative – secondo i rispettivi regolamenti – in cui saranno definite, in particolare, le modalità di realizzazione delle singole iniziative, eventuali flussi finanziari, la titolarità e le modalità di utilizzo dei risultati, le risorse umane, strumentali e strutturali messe a disposizione dalle parti.

Art. 3 – Comitato Paritetico

Le Parti convengono sull'opportunità di costituire un apposito Comitato Paritetico composto da n. 3 rappresentanti di INGV e n. 3 rappresentanti dell'Università il cui compito sarà:

- realizzare congiuntamente analisi di problematiche di comune interesse;
- realizzare un approfondimento di conoscenze su singole tematiche;
- verificare l'attuazione del presente Accordo Quadro in tutti i suoi aspetti scientifici e didattici;
- redigere una relazione annuale da trasmettere alle Parti sullo stato di

attuazione dell'Accordo con le eventuali proposte di modifica dello stesso.

Alla sottoscrizione del presente accordo quadro, i membri del Comitato Paritetico sono:

- per l'Università:

- prof. Andrea Zanchi

- prof. Alessandro Tibaldi

- prof. Paolo Frattini

- per INGV

- Dott.ssa Lucia Luzi

- Dott.ssa Francesca Pacor

- Dott. Paolo Augliera.

La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato Paritetico potrà avvenire per iniziativa di entrambe le parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del legale rappresentante di INGV.

Art. 4 - Consulenze

Eventuali attività di consulenza scientifica e tecnica realizzate dal personale di una Parte, nel prevalente interesse dell'altra Parte, saranno regolate da specifici contratti attuativi del presente Accordo Quadro, in conformità alla normativa vigente, e secondo i rispettivi regolamenti delle Parti (Per l'Università "Regolamento universitario che disciplina i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali per attività di ricerca e valorizzazione").

Art. 5 Flussi Finanziari

La stipula del presente Accordo Quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 4 saranno regolati nelle singole Convenzioni Operative, o nei Contratti attuativi, a

seconda del tipo di attività.

Art. 6 - Proprietà e diffusione dei Risultati

Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto delle Convenzioni Operative o dei Contratti attuativi del presente Accordo Quadro, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno degli stessi.

Art. 7 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo Quadro ha durata di 5 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza l'Accordo potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione, l'Università e INGV, tramite i rispettivi responsabili scientifici (o componenti del comitato paritetico), redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 8 - Recesso

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento del presente Accordo Quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9 - Responsabilità

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto delle convenzioni operative e dei contratti attuativi del presente Accordo Quadro, sarà regolata negli stessi.

Art. 10 – Logo

L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 11 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto del presente accordo, senza consenso delle parti stesse.

Art. 12 – Accesso temporaneo di risorse umane

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale di una Parte alle strutture dell'altra Parte, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato nelle Convenzioni Operative e nei contratti attuativi del presente Accordo.

Art. 13 – Responsabilità

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto delle convenzioni attuative del presente Accordo, sarà regolata nelle predette convenzioni.

Art. 14 – Copertura assicurativa

L'Università e INGV garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni (ex lege) e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro e nelle Convenzioni e contratti attuativi.

Le Parti potranno avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di

apposita polizza.

Art. 15. – Salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

prima dell'awio di ogni attività di cui al presente Accordo, e relative Convenzioni e contratti attuativi i Responsabili Scientifici o i Referenti dello stesso Accordo provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato negli Accordi, in che area di attività;

i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;

se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto

procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso

fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.

garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la

sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>).

Per quanto riguarda INGV l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link <http://www.ingv.it/it/privacy>

Art. 17 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancato accordo, la competenza a decidere sarà, in via esclusiva, del Foro previsto dall'art. 25 c.p.c..

Art. 18 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 48,00

Art. 19 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative all'Accordo Quadro potranno essere indirizzate:

se all'Università:

o per comunicazioni amministrative: Area della Ricerca, E-mail: ricerca@unimib.it; PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

o per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici: Prof. Paolo Frattini, E-mail paolo.frattini@unimib.it;

se all'INGV:

o per comunicazioni amministrative: E-mail segreteria.presidenza@ingv.it; PEC: aoo.roma@pec.ingv.it;

o per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici: E-mail presidente@ingv.it; PEC: aoo.roma@pec.ingv.it

Letta, approvata, sottoscritta.

Milano, data della firma digitale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Il Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca

(Prof. Salvatore Torrisi)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Roma, data della firma digitale

INGV

Il Legale rappresentante

(Prof. Carlo Doglioni)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005